

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
CIRCOLARE 29 settembre 2011, n. 2.
(G.U.R.S. n. 42 del 7/10/2011)

Esclusione automatica dell'offerta anomala appalti sotto soglia.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
A TUTTI GLI UREGA
ALL' ANCI
ALL'URPS

L'art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, ha consentito alle stazioni appaltanti di applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 dello stesso decreto n. 163/2006.

In virtù di tale previsione, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 sempre del decreto legislativo n. 163/2006: ciò per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 dello stesso codice dei contratti.

Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo C. Cost. 7 aprile 2011, n. 114), la potestà legislativa esercitata con le disposizioni in esame attiene alla materia "Tutela della concorrenza" e, come tale, essa è di esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 Cost.

Per tale ragione, le previsioni in questione sono da ritenersi di immediata e diretta applicazione anche alle regioni ad autonomia speciale e, pertanto, dovranno trovare applicazione in tutte le gare, ove bandite successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, per le quali non sia intervenuta aggiudicazione anche provvisoria.

L'Assessore: RUSSO